



CAMERA DI COMMERCIO
VARESE
Futuro Impresa Territorio

Approvato con determinazione dirigenziale n. 362 del 08/10/2021

FORMAZIONE CONTINUA
PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO VARESINO – ANNO 2021
codice bando 2103

Articolo 1 – Finalità

Nel quadro degli interventi per il rilancio del sistema economico territoriale, la Camera di Commercio intende promuovere e favorire lo sviluppo delle competenze e l'apprendimento continuo del capitale umano delle micro, piccole e medie imprese varesine, con particolare attenzione a quelle femminili, al fine di rafforzare la loro capacità di risposta alle mutate condizioni di contesto e le potenzialità di ripresa in tempi rapidi.

Il bando per l'erogazione di contributi sostiene, quindi, la partecipazione di imprenditori, manager e dipendenti dell'impresa a interventi formativi volti a sviluppare tre principali ambiti di competenze: gestionali, professionali e digitali.

Articolo 2 – Dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio ammontano a 100.000,00 euro. La Camera di Commercio, con deliberazione di Giunta, si riserva la facoltà di incrementare lo stanziamento iniziale o di rifinanziare il bando.

La Camera di Commercio si riserva altresì, con provvedimento dirigenziale, di chiudere i termini di presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse o di prorogare i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole o medie imprese come definite dal Regolamento UE n. 651/2014¹ di tutti i settori economici che presentino i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale e/o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Varese;
- b) essere iscritte al Registro delle Imprese, attive e in regola con il pagamento del diritto annuale: nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dalla Camera di Commercio, l'impresa risulti non in regola con il versamento del diritto annuale, la stessa è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni lavorativi dall'apposita richiesta inviata dagli uffici camerali via pec;
- c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;
- d) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- f) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Varese, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135²;

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

² Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione del contributo, ad eccezione del requisito di cui alla lettera f) che deve essere posseduto solo in sede di concessione.

Articolo 4 – Caratteristiche del contributo

Le agevolazioni consistono in contributo a fondo perduto, del 50% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo di 2.000,00 euro per impresa. L'investimento in formazione deve essere almeno pari a 300,00 euro.

Alle micro, piccole e medie imprese femminili è riconosciuto un contributo di maggior intensità pari al 60% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo di 2.500,00 euro per impresa.

Le imprese femminili vengono così individuate:

- società cooperative o di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne;
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
- le imprese individuali gestite da donne.

Sono considerate spese ammissibili le quote di iscrizione a corsi di formazione fruiti dagli addetti dell'azienda, ovvero:

- dipendenti: persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione (in tale casistica rientrano dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti);
- indipendenti: imprenditori individuali, familiari coadiuvanti, soci/amministratori a condizione che effettivamente partecipino all'attività lavorativa nella società.

Sono escluse eventuali spese accessorie quali ad esempio spese di trasporto, vitto e alloggio, ecc. nonché costi interni o di personale.

Articolo 5 – Interventi agevolabili

I corsi di formazione, proposti dai soggetti attuatori della formazione di cui all'articolo 6, devono essere afferenti a una o più dei seguenti Ambiti di competenze:

- **Ambito gestionale:** comprende gli interventi formativi focalizzati sui nuovi mindset imprenditoriali e manageriali: capacità e abilità gestionali, anche orientate all'internazionalizzazione e alle nuove frontiere della promozione e commercializzazione online;
- **Ambito professionale:** comprende gli interventi formativi focalizzati su contenuti professionalizzanti legati a particolari esigenze produttive e di ruolo, nonché di riorientamento, aggiornamento, upgrade. In quest'ambito rientra anche la formazione per l'acquisizione di patentini o specifiche certificazioni/abilitazioni. Ad esempio: patentini di guida di categoria superiore, patentini verdi, patentini di saldatore, ecc. La formazione periodica di aggiornamento e rinnovo degli stessi non è invece compresa;
- **Ambito digitale:** comprende gli interventi formativi relativi alle tecnologie individuate dal piano Transizione 4.0, nonché relativa ai nuovi modelli di business in chiave digitale e ai nuovi modelli organizzativi flessibili, compreso il lavoro agile.

Non sono ammessi corsi inerenti la formazione generale necessaria per adempiere ad obblighi di legge (es. d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

I corsi di formazione possono essere fruiti sia in modalità e-learning che in presenza: la durata minima di ogni corso deve essere di 4 ore.

Il periodo di svolgimento del corso deve essere ricompreso tra il 1° settembre 2021 e il 30 giugno 2022.

Le spese inerenti gli interventi formativi devono essere regolarmente annotate nella contabilità aziendale e al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28 comma 2, del DPR 600/73.

Articolo 6 – Soggetti attuatori della formazione

I percorsi di formazione potranno essere fruiti presso i seguenti soggetti attuatori della formazione:

- Agenzie formative accreditate da Regione Lombardia;
- Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR;
- Organizzazioni imprenditoriali e loro società di servizi con sede e/o unità locale nella provincia di Varese, legittimate a partecipare alla ripartizione dei seggi nel Consiglio della Camera di Commercio di Varese, con operatività da almeno tre anni nel campo dello sviluppo del capitale umano;

I soggetti attuatori non possono essere beneficiari del contributo.

Articolo 7 - Regime di aiuto

Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21.2.2019 (GUUE L 511 del 22.2.2019) - e del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014).

In base ai Regolamenti sopra citati, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”³ non può superare i massimali pertinenti nell'arco di tre esercizi finanziari.

I benefici del presente bando non sono cumulabili con altri aiuti e agevolazioni di natura pubblica riconosciuti per le stesse spese ammissibili.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

Articolo 8 – Presentazione delle domande

L'impresa deve trasmettere la domanda di contributo mediante la procedura telematica accessibile dal sito www.va.camcom.it alla sezione “Contributi e agevolazioni” (dove è disponibile la modulistica e la “Guida per l'invio online”) dal **18 ottobre 2021** al **29 aprile 2022**. Saranno escluse le domande pervenute con modalità di trasmissione diverse da quelle indicate sul sito.

Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa oppure dal soggetto delegato;
- b) MODULO DI DOMANDA compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente. La mancanza del modulo di domanda o la sua sottoscrizione digitale da parte di un soggetto diverso dal titolare/legale rappresentante dell'impresa comporta l'esclusione dal contributo;

³ Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

Nel caso di pratiche inviate tramite intermediario, dovrà essere allegato anche il MODULO DI PROCURA PER L'INVIO TELEMATICO, sottoscritto digitalmente sia dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente che dal soggetto delegato.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Le imprese possono presentare anche più di una domanda di contributo, tenendo conto dei massimali di contributo per impresa previsti dall'art. 4.

Gli importi indicati nella domanda di contributo saranno vincolanti per la successiva quantificazione del contributo erogato, in quanto le spese ammesse in sede di rendicontazione finale non potranno eccedere quelle ammesse in sede di concessione.

Ai fini della normativa in materia di aiuti di stato e con particolare riferimento al regime di cui al regolamento 1408/2013, le imprese agricole dovranno anche indicare, all'interno della domanda, l'importo dei corsi di formazione inerenti l'attività di produzione primaria (come definita dal Reg. UE n. 651/2014 ossia "produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti").

Articolo 9 – Concessione del contributo

La Camera di Commercio, dopo aver verificato la presenza di tutti gli elementi richiesti dal presente regolamento, ammette le domande al contributo sino a esaurimento dei fondi disponibili, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine indicato nella richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo. Le domande pervenute dopo l'esaurimento fondi saranno ammesse con riserva e finanziabili solo a seguito di eventuali rifinanziamenti o rideterminazioni dei contributi concessi. Le istruttorie si concludono di norma entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda di contributo.

La Camera di Commercio pubblica sul proprio sito (www.va.camcom.it alla sezione Contributi > #RESTART) l'elenco delle imprese ammesse e ne dà comunicazione alle stesse via PEC. Per quanto riguarda le domande non ammesse la Camera di Commercio comunica all'impresa via PEC il motivo della mancata ammissione al contributo.

Articolo 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie del contributo

I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere effettivamente un investimento minimo non inferiore a quanto previsto all'art. 4 del Bando;
- d) a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate.

Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

L'impresa trasmette la rendicontazione finale mediante procedura telematica (tutte le indicazioni sono disponibili sul sito internet camerale www.va.camcom.it, alla sezione Contributi > #Restart). La rendicontazione potrà essere inviata dopo la fruizione del corso e comunque a partire **dal 15 dicembre 2021 ed entro il 15 settembre 2022**.

Alla pratica telematica di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o dal soggetto delegato;
- b) ALLEGATI AL MODELLO BASE e in particolare:

- MODULO DI RENDICONTAZIONE FINALE, compilato in ogni sua parte, sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria;
- copia delle fatture quietanzate o altra corrispondente documentazione giustificativa delle spese sostenute che riporti in particolare: titolo del corso, ambito formativo (tra quelli indicati nel bando), periodo di svolgimento, durata in termini di ore, nominativo dei partecipanti.

Non sono in ogni caso ammesse rendicontazioni riportanti costi interni o costi di personale.

Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario ai fornitori per il tramite di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (ad esempio permuta con altri beni o servizi);
- qualsiasi forma di autofatturazione.

Sarà facoltà della Camera di Commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine indicato nella relativa richiesta comporta la decadenza dal contributo.

Al momento della liquidazione dei contributi, le imprese dovranno aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni al momento della liquidazione del contributo. Nel caso in cui, a seguito dei controlli sulle autocertificazioni, emergano irregolarità contributive, il contributo verrà erogato all'impresa al netto della quota di contributi non pagati, che sarà versata agli enti previdenziali e assicurativi (articolo 31 del D.L. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98).

La liquidazione del contributo si conclude di norma entro 30 giorni dal perfezionamento della pratica di rendicontazione, completa di tutte le integrazioni.

Articolo 12 – Controlli

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento. Nel caso di controlli a campione la percentuale di verifiche non potrà essere inferiore al 10%.

Articolo 13 – Revoca del contributo

Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancata fruizione della formazione;
- b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 11;
- c) venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti di cui all'art. 3;
- d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
- f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.

In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14 – Responsabile unico del procedimento (RUP)

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la dirigente dell'area Promozione, Sviluppo delle Imprese e del Territorio.

Titolare del trattamento

Vi informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (infra: "Regolamento"), i vostri dati personali saranno trattati dalla Camera di Commercio di Varese in qualità di titolare del trattamento ("Titolare")

Tipi di dati oggetto del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali".

Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento

I vostri Dati Personali saranno trattati, dietro vostro specifico consenso ove necessario, per le seguenti finalità:

- a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo;
- b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali;

Le basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1)(e) e 6(1)(c) e del Regolamento.

Il conferimento dei vostri Dati Personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo.

Destinatari e trasferimento dei dati personali

I vostri Dati Personali potranno essere condivisi con:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza;
- consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

Conservazione dei dati personali

I vostri Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

I vostri diritti

Avete il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai vostri Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, avete diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che vi riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo: protocollo.va@va.legalmail.camcom.it

In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora riteniate che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.